



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

FASC.N. 3458/2023

AUTORIZZAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI UBICATI NELLA PROVINCIA DI PISA.

CONVENZIONE CIG 9909174D0F.

Modifica posti di accoglienza ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

RICHIAMATA la convenzione prot.n. 33839/2023 (CIG 9909174D0F) sottoscritta, a seguito di procedura negoziata di gara espletata nel 2023, con la Comunità Terapeutica l’Angolo cooperativa sociale, con sede legale in Strada Martiniana 376 –Modena (c.f. 02020970360 P.I 02020970360), per la messa a disposizione di 200 posti nel periodo 1 agosto 2023-31 gennaio 2024, presso il centro collettivo c.d. S. Jacopo messo a disposizione dall’offerente e riconducibile alle strutture straordinarie di accoglienza di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituite da centri collettivi con capienza massima compresa tra 101 e 300 posti, ex art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato ministeriale, approvato con Decreto del Ministro dell’Interno 20 novembre 2018;

ATTESO che a seguito dell’andamento progressivamente crescente dei flussi in ingresso di cittadini stranieri richiedenti asilo, in particolare nel corso degli ultimi mesi, è stato necessario assicurare comunque assistenza ai nuovi ingressi provvedendo, in assenza di alternative alloggiative idonee, alla loro sistemazione presso i CAS già attivi anche in numero superiore alla capienza contrattuale, per il tempo strettamente necessario al trasferimento degli ospiti presso i posti di accoglienza eventualmente disponibili;

CONSIDERATO che, ai fini del riconoscimento delle maggiori prestazioni di accoglienza assicurate in urgenza dal gestore e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, è necessario procedere alla modifica della convenzione in essere;

VISTO l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina le ipotesi di modifica ai contratti di appalto in corso di esecuzione ed, in particolare, il comma 12 che prescrive quanto segue *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

VISTO l’art. 13, comma 1, della convenzione in essere con il gestore che disciplina l’ipotesi di modifica contrattuale sopra richiamata;



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

PRESO ATTO che le assegnazioni di nuovi ospiti disposte nei confronti della Coop.va Comunità Terapeutica l'Angolo in aggiunta al numero di posti oggetto di convenzione rientrano ad oggi entro il limite del c.d. quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ex art. 13, comma 1, della convenzione prot.n. 33839/2023 (CIG 9909174D0F);

SENTITO il RUP, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale ha confermato che la modifica in argomento è riconducibile a quanto prescritto dalle norme di legge e di contratto sopra richiamate;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 113 c. 2 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura "non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità";

VISTO il regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 17 aprile 2023 n. 73, che disciplina le modalità di determinazione ed erogazione degli incentivi tecnici per il personale delle diverse articolazioni centrali e periferiche del Ministero dell'Interno in corso di definizione;

VISTI, in particolare, l'art. 3 che disciplina i criteri di quantificazione del fondo incentivi tecnici ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 10 che dispone l'adeguamento del fondo in caso di modifica contrattuale ex art. 106 del medesimo decreto legislativo, che comporta un aumento del valore contrattuale;

VISTA la circolare prot.n. 5147 del 31/01/2020 del Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie che detta disposizioni in merito all'obbligo di accantonamento;

INTESO provvedere, pertanto, all'adeguamento della quota di incentivo tecnico derivante dalla modifica oggetto del presente atto e al conseguente accantonamento;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa,

di approvare, ai sensi e dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'incremento medio mensile di 40 posti di accoglienza entro il limite del 20% del valore della convenzione



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo

prot.n. 33839/2023 (CIG 9909174D0F) stipulata con Comunità Terapeutica l'Angolo cooperativa sociale, con sede legale in Strada Martiniana 376 -Modena (c.f 02020970360 P.I 02020970360), fermo restando che i posti saranno effettivamente occupati in caso di assoluta indisponibilità nell'immediato di altre soluzioni alloggiative e per il tempo strettamente necessario al trasferimento degli ospiti presso altri CAS che dovessero rendersi disponibili;

di ratificare le maggiori prestazioni rese a far data dal 15 settembre u.s. per le assegnazioni aggiuntive di ospiti disposte, in assenza di alternative alloggiative idonee, per far fronte ad improcrastinabili esigenze di accoglienza correlate ai consistenti e continuativi flussi in ingresso che hanno interessato questo territorio;

di dare atto che il fondo per incentivi tecnici correlato al contratto in argomento, quantificato in iniziali 20.641,65 euro, risulta incrementato di ulteriori 2.852,98 euro a seguito delle modifiche contrattuali approvate con il presente atto;

di dare atto che la spesa deriva da obblighi di legge e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno derivanti dai contratti stipulati, provvede a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo di spesa dell'esercizio corrente;

di rinviare a successivo atto l'individuazione del Direttore dell'Esecuzione, in considerazione delle criticità organizzative correlate anche all'assenza del dirigente titolare dell'AREA IV.

Pisa, *data firma*

IL PREFETTO
D'Alessandro